SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 83**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 aprile 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 1991.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montello e Colli Asolani».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine controllata dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Montello e Colli Asolani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montello e Colli Asolani» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montello e Colli Asolani»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Montello e Colli Asolani» senza altra qualificazione è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Merlot 40-60%, Cabernet Franc 20-30% e Cabernet Sauvignon 10-20%.

Possono concorrere, inoltre, uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati o autorizzati nella provincia di Treviso presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

La denominazione «Montello e Colli Asolani» è riservata ai vini con le seguenti specificazioni di vitigno: Prosecco, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Merlot, Cabernet, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione del vino Prosecco, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling Italico e Bianchetta Trevigiana, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

Nella preparazione del vino Merlot possono concorrere le uve dei vitigni Malbech, Cabernet (Franc e/o Sauvignon) presenti nei vigneti da soli o congiuntamente in misura non superiore al 15% del totale.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon ed inoltre le uve del vitigno Malbech presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

Nella preparazione del vino Chardonnay possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve del vitigno Pinot Bianco e Pinot Grigio presenti nei vigneti in quantità non superiore al 15% del totale.

Nella preparazione del vino Pinot Bianco possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Chardonnay e Pinot Grigio presenti nei vigneti in quantità non superiore al 15% del totale.

Nella preparazione del vino Pinot Grigio possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Chardonnay e Pinot Bianco presenti nei vigneti in quantità non superiore al 15% del totale.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio del comune di Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano San Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale della «Panoramica del Montello» fino al punto d'uscita sulla stessa della traversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla «Panoramica» fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la strada statale n. 248 «Schiavonesca Marosticana» che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa.

Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa toccando Tuna Rover e giunto in località Fornace piega a nord-ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet. Prosegue quindi verso est tenendosi a monte della «Pedemontana» del Grappa a una quota di circa 300 metri e cioè al limite di vegetazione naturale della vite.

Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obiedo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400 metri a nord della «Pedemontana del Grappa».

Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato del Granigo un comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud-est sulla «Pedemontana del Grappa».

Scende quindi per tale strada e ritornato sulla «Pedemontana del Grappa», il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato il centro abitato di Pederobba.

Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in prossimità della riva del Piave.

Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,8 circa.

Lungo tale strada prosegue verso sud ed all'altezza della località Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, a 120 quintali per il rosso, Prosecco, Merlot, Chardonnay e Pinot Bianco, 110 quintali per il Pinot Grigio e 100 quintali per il Cabernet Franc e Sauvignon.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/85, può, allo scopo di tutelare l'immagine del presente vino, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia,

stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal terzo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e quelle relative alla elaborazione dei mosti o vini destinati a vini spumanti devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione ed in quelli di: Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene e Farra di Soligo.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate, di consentire che le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione degli spumanti possano essere effettuate anche al di fuori del territorio precisato nel precedente comma purché all'interno della provincia di Treviso, a condizione che:

1) le ditte interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto;

2) le ditte di cui trattasi presentino richiesta motivata e corredata da una documentazione atta a provare che effettuavano la spumantizzazione dei vini «Montello e Colli Asolani» Prosecco, Chardonnay e Pinot Bianco antecedentemente alla suddetta data di pubblicazione del presente decreto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Montello e Colli Asolani» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale per il Prosecco di 9,50%; per il rosso, Merlot, Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Grigio di 10% e 10,50% per il Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella preparazione del vino Prosecco è consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot Bianco, Pinot Grigio e Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti all'albo dei vini «Montello e Colli Asolani», purché il prodotto finito contenga almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Prosecco.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico, gradevole, tendente all'etereo se invecchiato;

sapore: asciutto, sapido, robusto, lievemente erbaceo, armonico;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Prosecco:

colore: giallo paglierino, tendente talvolta al dorato, più o meno carico;

odore: vinoso, caratteristico di fruttato;

sapore: secco, rotondo, leggermente di mandorla, amabile nel tipo frizzante;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, intenso, caratteristico da giovane, più delicato, etereo e gradevole se invecchiato;

sapore: asciutto, sapido, robusto di corpo, giustamente tannico, armonico;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, sapido di corpo, lievemente erbaceo, giustamente tannico, armonico e caratteristico;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Chardonnay:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: fruttato, fine e delicato;

sapore: armonico, sapido, vivace;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pinot Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, fine, caratteristico;

sapore: fresco, morbido, armonico;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot Grigio:

colore: giallo paglierino o ramato secondo i sistemi di vinificazione;

odore: intenso, caratteristico di fruttato;

sapore: vellutato, morbido ed armonico;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione «Montello e Colli Asolani» Prosecco, Chardonnay e Pinot Bianco, può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione «Montello e Colli Asolani» Prosecco può essere utilizzata altresì per designare il vino frizzante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

All'atto dell'immissione al consumo i vini spumanti «Montello e Colli Asolani» Prosecco, Chardonnay, Pinot Bianco, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Prosecco spumante:

colore: giallo paglierino, chiaro, brillante, con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile di corpo gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Chardonnay spumante:

colore: giallo paglierino, brillante con spuma persistente;

odore: fruttato delicato;

sapore: secco, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pinot Bianco spumante:

colore: giallo paglierino chiaro con spuma persistente;

odore: fine caratteristico;

sapore: secco caratteristico pieno;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

I vini «Montello e Colli Asolani» rosso, Merlot, Cabernet e/o Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, ottenuti da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11% e 11,5% per i soli Cabernet, immessi al consumo con un titolo alcolometrico minimo complessivo di 11,5% e 12% per i soli Cabernet, dopo essere stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno, potranno portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «Superiore».

L'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» accompagnati dal nome del vitigno, può figurare il nome del vitigno seguito dalla specificazione «del Montello e Colli Asolani». In ogni caso il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Nella presentazione e designazioni dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato», e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località

dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che le medesime indicazioni:

siano espressamente delimitate ed autorizzate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme richiesta degli interessati e sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;

siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione;

rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa CEE in materia di designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D. e dei V.S.Q.P.R.D.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 65

92A1590

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 1991.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Val d'Arbia».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Val d'Arbia» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione.

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1990;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Val d'Arbia» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Val d'Arbia»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Val d'Arbia» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Val d'Arbia» deve essere ottenuto dalle uve della varietà dei vitigni presenti nell'ambito aziendale nelle proporzioni appresso indicate:

Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti: dal 70 al 90%;
Chardonnay: dal 10 al 30%.

Possono concorrere alla produzione del «Val d'Arbia» le uve delle varietà dei vitigni a bacca bianca «raccomandati» o «autorizzati» della provincia di Siena con l'esclusione di tutti i vitigni aromatici, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15% del totale delle viti.

I produttori iscritti all'albo che non hanno i vigneti adeguati alle caratteristiche di cui sopra hanno cinque anni di tempo per regolarizzare la loro posizione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di modifica del disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini «Val d'Arbia» comprende in provincia di Siena l'intero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte quello dei comuni di Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Buonconvento. Tale zona è delimitata come appresso indicato:

partendo dal punto di incontro fra i confini comunali di Montalcino Murlo e Buonconvento, individuabile nel punto di incontro fra il torrente Crevolese e il fiume Ombrone, il limite segue, in direzione nord-est, il torrente Rigagliano — che costituiscono il confine comunale fra Buonconvento e Murlo — fino all'incontro con la strada per Murlo a quota 209; segue poi tale strada fino al punto di incontro con la strada per Grotti Alto; indi la strada Grotti-Bagnaia fino al bivio di Mugnano, da dove segue quest'ultima strada fino a quota 263.

Da questa quota il limite segue la strada poderale che porta al podere il Moro, a quota 235, fino all'incontro con la comunale per Brucciano e proseguendo fino al punto in cui questa si immette sulla strada statale n. 223 di Paganico a quota 237. Da questo punto il limite prosegue lungo la strada statale n. 223 a Costalpino, ove incontra la strada statale n. 73 Senese Aretina, lungo la quale continua fino a Villa Agazzara, presso la quota 271.

Ripiega poi a nord lungo il fosso Alfino per seguirlo fino a raggiungere la strada che congiunge Belcaro con Montalbuccio; prosegue su questa strada fino al bivio a quota 351, imbocca successivamente la strada comunale che passando per Piazza e la Villa Belriguardo si incontra con la via Cassia (strada statale n. 2) presso il km 233. Da questo punto, ripiegando verso est, il limite prosegue lungo la via Cassia ed in località Fontebecci volge a nord lungo la Chiantigiana (strada statale n. 222) per raggiungere a Castellina in Chianti la strada statale n. 429.

Il limite continua poi dirigendosi verso nord-est, con la strada statale n. 429 fino al suo incontro con il confine del comune di Radda in Chianti al km 24.

Da questo punto segue il limite del comune suddetto verso nord fino ad incontrare la località «Lucarelli» e quindi verso est lungo tutto il confine della provincia di Firenze sfiorando le località Casa al Sodo a quota 662, località Querce alla Fanciulla e ancora verso nord e nord-est toccando la frazione Badiaccia fino ad incontrare il confine della provincia di Arezzo il quale si identifica in direzione sud-est fino a quota 752.

Si identifica poi con la strada carreggiabile che sfiora le quote 772, 754 e 778, da dove prosegue lungo la strada che porta a S. Gusmé, fino a raggiungere la strada statale per Castelnuovo, seguendola fino al paese stesso.

Da qui il limite prosegue lungo la strada che da Castelnuovo conduce alla strada statale n. 73 Senese Aretina, fino all'incontro con questa ultima; indi segue per breve tratto la Senese Aretina fino alla Croce di Carnesecca; e successivamente corre lungo la strada carreggiabile che, passando per Mucigliani, Vescona, Fontanelle, raggiunge la Pievina, ove si innesta sulla strada per Abbadia a Rofena e podere cerreto. Da qui prosegue con la strada interpoderale o vicinale che sfiora i poderi S. Filippo, Ucinilla, Nebbina, Montefermi, Poggiarello, San Giorgio, Sole, Casanova, Pieve a Sprenna, La Villa per raggiungere Serravalle sulla strada statale Cassia. Indi segue la Cassia fino a Buonconvento.

Prosegue ad est con la strada che porta al ponte Bagnocavallo, gira a sud seguendo il fosso di Gobbena, ad est seguendo il fosso di Tavoleto fino a quota 149; sfiora il podere Fornace e la fattoria di resta, e girando a sud il limite passa lungo una linea ideale per i poderi Palazzone e Fornace fino all'incontro con il torrente Serlate presso il ponte Alto sulla Cassia. Da qui, girando verso ovest, il limite prosegue con il torrente Serlate, prima, e con il fiume Ombrone, poi, fino alla confluenza con il torrente Rigagliano, punto di partenza della descrizione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigenti destinati alla produzione del vino «Val d'Arbia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i terreni di fondo valle.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino «Val d'Arbia» non deve superare i 110 q.li per ha di coltura specializzata; fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ha di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

L'eccedenza di vino oltre il 65% non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Val d'Arbia».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggione, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Buonconvento, Montalcino e San Giovanni d'Asso in provincia di Siena e nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Cavriglia e Montevarchi in provincia di Arezzo.

Le uve destinate alla vinificazione del vino «Val d'Arbia» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9,5%.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. I prodotti utilizzabili per l'eventuale arricchimento previsto dalle norme comunitarie e nazionali, devono provenire, ad eccezione del mosto concentrato rettificato (zucchero di uva), dalle uve dei vigneti iscritti all'albo del vino di cui trattasi, fermo restando che la resa uva vino non deve, comunque, superare i limiti di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

Il vino «Val d'Arbia» all'atto della immissione al consumo deve rispondere delle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tenue, con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fine, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 10,5%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le uve idonee alla produzione del vino «Val d'Arbia» possono essere destinate alla produzione del tipo «Vin Santo» seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale.

L'appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore a 28%.

La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 35%; la conservazione e l'invecchiamento del vino devono avvenire in appositi locali (i vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 2 hl.

L'immissione al consumo del «Val d'Arbia» Vin Santo non può avvenire prima del 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di almeno 17%.

L'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 5.

Il «Val d'Arbia» Vin Santo all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno carico;
odore: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: dal secco al dolce armonico, morbido, con retrogusto amarognolo caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% di cui:
per il tipo dolce, almeno 12% svolti ed un minimo da svolgere di 5%;
per il tipo semi secco, almeno 13% svolti ed un massimo da svolgere di 4%;
per il tipo secco, almeno 14% svolti ed un massimo da svolgere di 3%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra citati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio», e simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località

dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione e le medesime indicazioni:

siano espressamente delimitate ed autorizzate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme richiesta degli interessati e sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;

siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione;

rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa CEE in materia di designazione e presentazione dei VQPRD.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Val d'Arbia» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 66

92A1591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 1991.

Estensione della denominazione di origine del formaggio «Parmigiano Reggiano» alla tipologia «grattugiato».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, ed in particolare l'art. 1 con il quale è riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Parmigiano Reggiano»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981 concernente la commercializzazione di formaggi a denominazione di origine e tipici in parti preconfezionate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983 con il quale viene modificato lo standard di produzione già approvato con il citato decreto n. 1269 nel senso di consentire la produzione del formaggio «Parmigiano Reggiano» nell'intero arco dell'anno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1990 concernente modificazioni del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Parmigiano Reggiano»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Parmigiano Reggiano intesa ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sopra citata, una integrazione al disciplinare di produzione del formaggio «Parmigiano Reggiano» approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, relativamente alla estensione della denominazione di origine medesima alla tipologia grattugiato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi espresso nella riunione del 4 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 1991;

Esaminate le istanze e controdeduzioni avverso l'avviso del comitato nazionale tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi di cui al predetto comma, presentate da una associazione di categoria e da una ditta privata, anche attraverso una ulteriore consultazione del comitato medesimo il quale ha confermato peraltro il proprio precedente parere;

Considerato che la tipologia di formaggio grattugiato risponde a precise esigenze di mercato e che nel formaggio grattugiato medesimo ottenuto con appropriate operazioni di grattugia dal formaggio avente diritto alla denominazione di origine «Parmigiano Reggiano» permangono le caratteristiche organolettiche e merceologiche specificate di detto prodotto;

Considerato che nella richiesta di cui sopra è prevista l'effettuazione delle operazioni di grattugia nella stessa zona di produzione del formaggio «Parmigiano Reggiano», per cui possono ritenersi non interrotte le metodologie di produzione tradizionali e connesse alla zona medesima;

Ritenuto di accogliere per i motivi sopra esposti la domanda di cui trattasi;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine del formaggio «Parmigiano Reggiano» è estesa alla tipologia grattugiato, ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilità e le caratteristiche organolettiche originarie.

Art. 2.

La tipologia della denominazione in parola è riservata al formaggio grattugiato avente i parametri tecnici e tecnologici sottospecificati:

presenza di grassi sulla sostanza secca: non inferiore al 32%;

età: non inferiore a dodici mesi ed entro i limiti fissati dallo standard di produzione;

additivi: assenti;

caratteri organolettici: conformi alle definizioni stabilite dallo standard di produzione;

umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;

aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 25%;

quantità di crosta: non superiore al 18%;

composizione amminoacidica: specifica del «Parmigiano Reggiano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 62

92A1605

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 1991.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Pecorino Sardo».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Pecorino Sardo»;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 1991;

Considerato che tale formaggio è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione;

Ritenuto per i motivi esposti di accogliere la domanda presentata dagli interessati per ottenere il riconoscimento della denominazione di origine in quanto rispondente alle effettive esigenze della produzione e della commercializzazione del formaggio in questione;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Pecorino Sardo» il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati con il presente decreto con riguardo alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nei successivi articoli.

Art. 2.

La denominazione di origine «Pecorino Sardo» è riservata ai formaggi aventi le seguenti caratteristiche, in quanto si intende distinguere la tipologia «dolce» dalla tipologia «matura», ferma restando la medesima zona di produzione e di stagionatura per entrambe le tipologie:

Pecorino Sardo dolce:

formaggio da tavola a pasta semi-cotta prodotto esclusivamente con latte di pecora intero proveniente dalla zona di produzione, eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici naturali e coagulato con caglio di vitella.

La rottura del coagulo si protrae fino a che i grumi abbiano raggiunto la dimensione di una nocciola.

La salatura si effettua per via umida e/o a secco.

La maturazione si compie in 20-60 giorni.

Forma: cilindrica a facce piane con scalzo diritto o leggermente convesso.

Peso compreso fra 1 e 2,3 kg.

Dimensioni: altezza dello scalzo cm 6-10; diametro delle facce cm 15-18.

Variazioni in più o in meno delle dimensioni e del peso dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal periodo di maturazione.

Crosta: liscia, sottile di colore bianco o paglierino tenue.

Pasta: bianca, morbida, compatta o con rada occhiatura, dal sapore dolce-aromatico o leggermente acidulo.

Grasso sulla sostanza secca minimo 40%.

Pecorino Sardo maturo:

formaggio da tavola o da grattugia a pasta semi-cotta prodotto esclusivamente con latte di pecora intero proveniente dalla zona di produzione, eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici naturali e coagulato con caglio di vitella.

La rottura del coagulo si protrae fino a che i grumi abbiano raggiunto la dimensione di un chicco di mais.

La salatura si effettua per via umida e/o a secco.

La stagionatura si protrae oltre i due mesi in appositi locali la cui temperatura ed umidità devono essere adeguatamente controllate.

Forma: cilindrica a facce piane con scalzo diritto.

Peso compreso fra 1,7 e 4 kg.

Dimensioni: altezza dello scalzo cm 10-13; diametro delle facce cm 15-20.

Variazioni in più o in meno delle dimensioni e del peso dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal protrarsi della stagionatura.

Crosta: liscia, consistente, di colore paglierino tenue nel formaggio giovane, bruno in quello più stagionato.

Pasta: bianca, tendente con il progredire della stagionatura al paglierino, compatta o con rada occhiatura, si presenta tenera, elastica e dal sapore dolce-aromatico nelle forme giovani, dura, talora con qualche granulosità, dal sapore gradevolmente piccante nelle forme più stagionate.

Grasso sulla sostanza secca minimo 35%.

Il Pecorino Sardo maturo può essere sottoposto ad affumicatura con procedimento naturale.

Art. 3.

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio «Pecorino Sardo» dolce e maturo comprende l'intero territorio amministrativo della regione Sardegna.

Art. 4.

Sulle forme di formaggio «Pecorino Sardo» dolce e maturo devono risultare contrassegni specifici della denominazione di origine del formaggio stesso e gli estremi del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 63

92A1606

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 1991.

Estensione della denominazione di origine del formaggio «Grana Padano» alla tipologia «grattugiato».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, ed in particolare l'art. 1 con il quale è riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Grana Padano»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981 concernente la commercializzazione di formaggi a denominazione di origine e tipici in parti preconfezionate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1987 concernente modificazioni del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Grana Padano»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano intesa ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sopra citata, una integrazione al disciplinare di produzione del formaggio «Grana Padano» approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, relativamente alla estensione della denominazione di origine medesima alla tipologia grattugiato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi espresso nella riunione del 4 dicembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 1991;

Esaminate le istanze e controdeduzioni avverso l'avviso del comitato nazionale tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi di cui al predetto comma, presentate da una associazione di categoria e da una ditta privata, anche attraverso una ulteriore consultazione del comitato medesimo il quale ha confermato peraltro il proprio precedente parere;

Considerato che la tipologia di formaggio grattugiato risponde a precise esigenze di mercato e che nel formaggio grattugiato medesimo ottenuto con appropriate operazioni di grattugia dal formaggio avente diritto alla denominazione di origine «Grana Padano» permangono le caratteristiche organolettiche e merceologiche specifiche di detto prodotto;

Considerato che nella richiesta di cui sopra è prevista l'effettuazione delle operazioni di grattugia nella stessa zona di produzione del formaggio «Grana Padano», per cui possono ritenersi non interrotte le metodologie di produzione tradizionali e connesse alla zona medesima;

Ritenuto di accogliere per i motivi sopra esposti la domanda di cui trattasi;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine del formaggio «Grana Padano» è estesa alla tipologia grattugiato, ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilità e le caratteristiche organolettiche originarie.

Art. 2.

La tipologia della denominazione in parola è riservata al formaggio grattugiato avente i parametri tecnici e tecnologici sottospecificati:

presenza di grassi sulla sostanza secca: non inferiore al 32%;

età: non inferiore a nove mesi ed entro i limiti fissati dallo standard di produzione;

additivi: secondo legge;

cararatteri organolettici: conformi alle definizioni stabilite dallo standard di produzione;

umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;

aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 25%;

quantità di crosta: non superiore al 18%;

composizione amminoacida: specifica del «Grana Padano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 64

92A1607

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 febbraio 1992.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di lire 6.957 miliardi quale fondo comune regionale relativo all'anno 1992 di cui all'art. 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nonché pagamento in favore delle medesime regioni dell'importo complessivo di L. 1.606.306.995.000 quale prima trimestralità netta dello stesso fondo 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992), il quale ha stabilito in lire 6.957 miliardi l'importo del fondo comune per l'anno 1992 e che lo stesso è comprensivo delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, ed all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4;

Considerato che ai sensi della stessa norma detto fondo deve essere ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui all'art. 1, comma 3, della già citata legge n. 40/1989;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge n. 40/1989 il quale prevede che il fondo comune regionale viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali;

Visto il decreto ministeriale n. 107589 del 5 febbraio 1992 con il quale è stato provveduto, tra l'altro, alla ripartizione complessiva del fondo comune regionale per l'anno 1991, pari a lire 6.300 miliardi;

Visto l'allegato prospetto n. 1 da cui risulta la ripartizione dell'importo complessivo di lire 6.957 miliardi (col. 2) quale fondo comune 1992 in proporzione delle quote complessivamente attribuite alle stesse regioni per l'anno 1991 (col. 1), la determinazione delle quote nette (col. 4) da erogare alle regioni a statuto ordinario tenuto conto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (col. 3);

Visto l'allegato prospetto n. 2 nel quale sono state indicate le quote trimestrali nette da erogare alle regioni a statuto ordinario quale fondo comune per l'anno 1992;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla ripartizione del fondo comune 1992, pari a complessive lire 6.957 miliardi, all'assunzione dell'impegno a carico del cap. 5926, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, dell'importo complessivo di L. 6.425.228.018.000 ed alla erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 1.606.306.995.000 quale prima trimestralità del fondo di che trattasi, secondo gli importi indicati nell'allegato prospetto n. 2;

Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1 e 2 che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Alle regioni a statuto ordinario viene assegnato il fondo comune per l'anno 1992 secondo la ripartizione indicata alla col. 2 del prospetto n. 1 richiamato al precedente art. 1.

Art. 3.

È assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse, a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, dell'importo complessivo di L. 6.425.228.018.000, quale quota annuale netta del fondo comune 1992 da attribuire alle regioni a statuto ordinario secondo la ripartizione di cui alla col. 4 dell'allegato prospetto n. 1.

Art. 4.

È autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo complessivo di lire 1.606.306.995.000 in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo la ripartizione di cui all'allegato prospetto n. 2, quale 1° trimestre del fondo comune regionale 1992, mediante versamento sui rispettivi conti correnti infruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il predetto onere graverà sul cap. 5926 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1992
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 353

PROSPETTO N. 1

RIPARTIZIONE FONDO COMUNE REGIONALE PER L'ANNO 1992

N.	REGIONI	Fondo comune 1991 (D.M. n. 107589 del 5-2-1992) (1)	Fondo comune 1992 (quota lorda) (2)	Recupero F.N.T. (3)	Quota annuale netta (4=2-3)
1	Piemonte	501.683.614.000	554.002.048.000	44.941.024.000	509.061.024.000
2	Lombardia	895.312.874.000	988.681.216.000	139.590.000.000	849.091.216.000
3	Veneto	472.611.865.000	521.898.531.000	36.700.000.000	485.198.531.000
4	Liguria	197.320.650.000	217.898.375.000	9.842.000.000	208.056.375.000
5	Emilia-Romagna	472.101.822.000	521.335.298.000	21.300.000.000	500.035.298.000
6	Toscana	415.451.760.000	458.777.444.000	44.619.258.000	414.158.186.000
7	Umbria	141.854.597.000	156.648.005.000	1.982.683.000	154.665.322.000
8	Marche	210.572.760.000	232.532.491.000	20.635.541.000	211.896.950.000
9	Lazio	550.428.396.000	607.830.214.000	1.800.000.000	606.030.214.000
10	Abruzzo	217.274.495.000	239.933.121.000	16.283.087.000	223.650.034.000
11	Molise	80.259.792.000	88.629.742.000	5.291.000.000	83.338.742.000
12	Campania	896.757.514.000	990.276.512.000	104.545.491.000	885.731.021.000
13	Puglia	658.664.760.000	727.354.085.000	54.081.728.000	673.272.357.000
14	Basilicata	153.900.976.000	169.950.649.000	12.760.170.000	157.190.479.000
15	Calabria	435.804.125.000	481.252.269.000	17.400.000.000	463.852.269.000
	TOTALE	6.300.000.000.000	6.957.000.000.000	531.771.982.000	6.425.228.018.000

PROSPETTO N. 2

DETERMINAZIONE QUOTE TRIMESTRALI DEL FONDO COMUNE REGIONALE PER L'ANNO 1992

N.	REGIONI	Quota annuale netta	QUOTA DA EROGARE			
			Primo trimestre	Secondo trimestre	Terzo trimestre	Quarto trimestre
1	Piemonte	509.061.024.000	127.265.256.000	127.265.256.000	127.265.256.000	127.265.256.000
2	Lombardia	849.091.216.000	212.272.803.000	212.272.803.000	212.272.803.000	212.272.807.000
3	Veneto	485.198.531.000	121.299.632.000	121.299.632.000	121.299.632.000	121.299.635.000
4	Liguria	208.056.375.000	52.014.093.000	52.014.093.000	52.014.093.000	52.014.096.000
5	Emilia-Romagna	500.035.298.000	125.008.824.000	125.008.824.000	125.008.824.000	125.008.826.000
6	Toscana	414.158.186.000	103.539.546.000	103.539.546.000	103.539.546.000	103.539.548.000
7	Umbria	154.665.322.000	38.666.330.000	38.666.330.000	38.666.330.000	38.666.332.000
8	Marche	211.896.950.000	52.974.237.000	52.974.237.000	52.974.237.000	52.974.239.000
9	Lazio	606.030.214.000	151.507.553.000	151.507.553.000	151.507.553.000	151.507.555.000
10	Abruzzo	223.650.034.000	55.912.508.000	55.912.508.000	55.912.508.000	55.912.510.000
11	Molise	83.338.742.000	20.834.685.000	20.834.685.000	20.834.685.000	20.834.687.000
12	Campania	885.731.021.000	221.432.754.000	221.432.754.000	221.432.754.000	221.432.759.000
13	Puglia	673.272.357.000	168.318.088.000	168.318.088.000	168.318.088.000	168.318.093.000
14	Basilicata	157.190.479.000	39.297.619.000	39.297.619.000	39.297.619.000	39.297.622.000
15	Calabria	463.852.269.000	115.963.067.000	115.963.067.000	115.963.067.000	115.963.068.000
	TOTALE	6.425.228.018.000	1.606.306.995.000	1.606.306.995.000	1.606.306.995.000	1.606.307.033.000

92A1609

DECRETO 10 marzo 1992.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Parma S.p.a. ad emettere propri assegni circolari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza presentata dalla Cassa di risparmio di Parma S.p.a., con sede in Parma, per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 dicembre 1986;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge n. 375/1936;

Decreta:

Alla Cassa di risparmio di Parma S.p.a., con sede in Parma, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di emettere propri assegni circolari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

92A1608

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 2 aprile 1992.

Materie oggetto della seconda prova scritta e del colloquio negli esami di maturità dell'anno scolastico 1991-92. (Ordinanza n. 96).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge 5 aprile 1969, n. 119;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 15 maggio 1970;

Vista l'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395;

Ordina:

Per l'anno scolastico 1991-92 gli esami di maturità in tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado vertono, per la seconda prova scritta e per il colloquio, sulle materie indicate nelle allegate tabelle *A* e *B*.

Roma, 2 aprile 1992

Il Ministro: MISASI

ESAMI DI MATURITÀ PROFESSIONALE 1991-92

TABELLA *A*

Materie oggetto della seconda prova scritta e del colloquio

Colonna I Tipo di maturità professionale *(a)*	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta *(b)*	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio *(c)*
Agrotecnico	Agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale	Lingua e lettere italiane Scienze naturali e fitopatologia, chimica ed industrie agrarie Economia politica, economia e statistica agraria Tecniche della gestione aziendale e struttura di sviluppo delle collettività agricole

Colonna I Tipo di maturità professionale (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Analista contabile	Analisi della contabilità generale	Lingua e lettere italiane Diritto e legislazione sociale Controllo budgetario Inglese
Assistente per comunità infantili	Tecniche educative e di esplorazione	Lingua e lettere italiane Lingua straniera Psicologia Pedagogia
Chimico delle industrie ceramiche	Impianti industriali ceramici e disegno	Lingua e lettere italiane Fisica e laboratorio Chimica applicata e laboratorio analisi chimiche inorganiche ed organiche Ceramica industriale e laboratorio analisi strumentali e tecniche
Disegnatrice stilista di moda	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Lingua straniera Matematica Storia dell'arte e del costume
Odontotecnico	Tecnologia odontotecnica	Lingua e lettere italiane Fisica Chimica organica e biologica Lingua straniera (1)
Operatore commerciale	Economia politica e scienze delle finanze	Lingua e lettere italiane Tecnica del commercio internazionale Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica Lingua straniera
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Tecnica della distribuzione generale, ricerche di mercato e statistica aziendale	Lingua e lettere italiane Inglese Elementi di diritto commerciale e legislazione sociale Alimenti ed alimentazione
Operatore turistico	Lingua straniera	Lingua e lettere italiane Diritto, legislazione sociale e alberghiera Geografia fisica, politica e turistica Organizzazione, tecnica aziendale e statistica
Ottico	Laboratorio misurazioni	Lingua e lettere italiane Fisica e laboratorio Ottica Lingua straniera
Segretario d'amministrazione	Diritto, legislazione sociale e contabilità pubblica	Lingua e lettere italiane Geografia economica Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa Lingua straniera (1)
Tecnica della grafica e della pubblicità	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Psicologia e sociologia Storia dell'arte Lingua straniera
Tecnico della cinematografia e della televisione	Tecniche professionali	Lingua e lettere italiane Lingua e letteratura inglese Storia delle arti e del costume Organizzazione generale e tecnica della produzione cinematografica e televisiva
Tecnico delle attività alberghiere	Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera	Lingua e lettere italiane Diritto, legislazione sociale e alberghiera Lingua straniera Tecnologia alberghiera

Colonna I Tipo di maturità professionale *(a)*	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta *(b)*	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio *(c)*
Tecnico delle industrie chimiche	Impianti chimici e disegno	Lingua e lettere italiane Lingua straniera Elettrotecnica ed elettronica Chimica-fisica ed analisi
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica	Lingua e lettere italiane Matematica Fisica e laboratorio Laboratorio misurazioni (1)
Tecnico delle industrie grafiche	Tecnologia grafica e fotografica, elementi di impianti grafici	Lingua e lettere italiane Matematica Fisica e laboratorio Tecnica della produzione, elementi di economia aziendale ed esercitazioni pratiche
Tecnico delle industrie meccaniche	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane Matematica Elettrotecnica ed elettronica Macchine a fluido (1)
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Meccanica applicata all'autoveicolo, macchine termiche e tecnica della produzione	Lingua e lettere italiane Matematica Fisica e laboratorio Elettrotecnica ed elettronica
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Progettazione tecnica	Lingua e lettere italiane Fisica e laboratorio Stili architettonici e tecniche ceramiche Tecnica delle lavorazioni ceramiche e laboratorio
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Disegno industriale e tecnica dell'arredamento	Lingua e lettere italiane Matematica Impianti industriali Tecnologia e tecnica della produzione
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Microbiologia speciale	Lingua e lettere italiane Elementi di diritto, legislazione sociale e sanitaria Chimica-fisica ed analisi Chimica organica e preparazioni

TABELLA *B*

Materie oggetto della seconda prova scritta e del colloquio nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Bolzano

Colonna I Tipo di maturità professionale *(a)*	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta *(b)*	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio *(c)*
	VALLE D'AOSTA (lingua francese)	
Operatore commerciale	Economia politica e scienze delle finanze	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Tecnica del commercio internazionale Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica
Operatore turistico	Lingua straniera	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Geografia fisica, politica e turistica Organizzazione, tecnica aziendale e statistica
Segretario d'amministrazione	Diritto, legislazione sociale e contabilità pubblica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Geografia economica Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa

Colonna I Tipo di maturità professionale (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Matematica Fisica e laboratorio
Tecnico delle industrie meccaniche	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Matematica Elettrotecnica ed elettronica

FRIULI-VENEZIA GIULIA
(lingua slovena)

Colonna I	Colonna II	Colonna III
Segretario d'amministrazione	Diritto, legislazione sociale e contabilità pubblica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Geografia economica Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Matematica Fisica e laboratorio
Tecnico delle industrie meccaniche	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Matematica Elettrotecnica ed elettronica

BOLZANO
(lingua tedesca)

Colonna I	Colonna II	Colonna III
Analista contabile	Analisi della contabilità generale	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Diritto e legislazione sociale Controllo budgetario
Assistente per comunità infantili	Tecniche educative e di esplorazione	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Psicologia Pedagogia
Operatore commerciale	Economia politica e scienze delle finanze	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Tecnica del commercio internazionale Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica
Operatore turistico	Lingua straniera	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Geografia fisica, politica e turistica Organizzazione, tecnica aziendale e statistica
Segretario d'amministrazione	Diritto, legislazione sociale e contabilità pubblica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Geografia economica Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa
Tecnico delle attività alberghiere	Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Diritto, legislazione sociale e alberghiera Tecnologia alberghiera

Colonna I Tipo di maturità professionale *(a)*	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta *(b)*	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio *(c)*
	BOLZANO (lingua ladina)	
Segretario d'amministrazione	Diritto, legislazione sociale e contabilità pubblica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Geografia economica Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa

NOTE ALLE TABELLE *A* E *B*

Maturità professionale 1991-92

Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti orari e programmi di insegnamento. Resta inteso che il colloquio verte sui programmi di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

Per le materie oggetto di colloquio la cui dizione risulti comprensiva di laboratorio, il colloquio verte, per quest'ultimo, esclusivamente sui contenuti teorici, ovviamente con esclusione di applicazione pratica.

(a) Per ogni tipo di maturità sono indicati i diversi indirizzi.
(b) O grafica o scrittografica.
(c) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

(1) Per i candidati agli esami che hanno seguito l'intero corso di studi in istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana funzionanti in provincia di Bolzano le materie: «lingua straniera» dei corsi di «odontotecnico» e di «segretario d'amministrazione», «laboratorio misurazioni» del corso di «tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche» e «macchine a fluido» del corso di «tecnico delle industrie meccaniche», sono sostituite dalla materia «tedesco (seconda lingua)».

I candidati agli esami che non hanno seguito l'intero corso di studi in istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana funzionanti in provincia di Bolzano possono, con dichiarazione resa al presidente della commissione o al commissario che lo rappresenta entro il termine previsto per lo svolgimento della seconda prova scritta, escludere dalle materie oggetto del colloquio la materia «tedesco (seconda lingua)», intendendosi, in tal caso, conservata la materia sostituita come sopra indicato.

ESAMI DI MATURITÀ CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE E DI LICENZA LINGUISTICA

TABELLA *A*

Tipologia	Anno scolastico 1991-1992	
	Seconda prova scritta	Materie del colloquio
Maturità classica (1)	Latino	Italiano Greco Storia (2) Fisica
Maturità scientifica (1)	Matematica	Italiano Lingua straniera (2) Filosofia Fisica
Maturità magistrale (1)	Latino	Italiano Matematica Pedagogia e filosofia Storia (2)
Licenza linguistica (1)	Lingua straniera	Italiano Lingua straniera (3) Scienze naturali Filosofia (2)

(1) Nei licei e negli istituti con insegnamento in lingua slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in quelli con insegnamento in lingua tedesca della provincia di Bolzano, tra le materie del colloquio sono rispettivamente comprese: lingua e letteratura slovena, lingua e letteratura tedesca in sostituzione di storia per la maturità classica; di filosofia per la maturità scientifica; di storia per la maturità magistrale.
Nei licei e negli istituti della Valle d'Aosta tra le materie del colloquio è compresa la lingua e letteratura francese in sostituzione di storia per la maturità classica; di filosofia per la maturità scientifica; di storia per la maturità magistrale; di filosofia per la licenza linguistica.

(2) Nei licei e negli istituti in lingua italiana funzionanti in provincia di Bolzano, il tedesco, seconda lingua, sostituisce storia per la maturità classica; lingua straniera per la maturità scientifica; storia per la maturità magistrale; filosofia per la licenza linguistica.

I candidati che non hanno seguito l'intero corso di studi nei licei e negli istituti in lingua italiana funzionanti nella stessa provincia ed i candidati privatisti possono, con dichiarazione resa al presidente della commissione di esami entro il termine previsto per lo svolgimento della seconda prova scritta, escludere dalle materie oggetto del colloquio il tedesco, seconda lingua intendendosi in tal caso conservata la materia sostitutiva.

(3) Diversa da quella della seconda prova scritta.

ESAMI DI MATURITÀ TECNICA 1991-92

TABELLA *A*

Colonna I Tipi di maturità tecnica *(a)*	Colonna II Seconda prova scritta *(b)*	Colonna III Colloquio *(c)*
Istituti tecnici agrari:		
Indirizzo: generale	Estimo rurale ed elementi di diritto agrario	Italiano Agronomia e coltivazioni Industrie agrarie Meccanica agraria
Specializzazione: viticoltura ed enologia	Enologia, commercio e legislazione viticolo-enologica	Italiano Zimotecnia Chimica viticolo-enologica Meccanica agraria ed enologica
Istituti tecnici aeronautici:		
Indirizzo: navigazione aerea	Navigazione aerea	Italiano Aerotecnica Meteorologia aeronautica Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica
Indirizzo: assistenza alla navigazione aerea	Navigazione aerea	Italiano Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche Meteorologia aeronautica Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica
Istituti tecnici commerciali:		
Indirizzo: amministrativo	Ragioneria	Italiano Lingua straniera (1) Tecnica commerciale Diritto
Indirizzo: mercantile	Ragioneria	Italiano Lingua straniera Tecnica commerciale Diritto
Indirizzo: commercio con l'estero	Ragioneria	Italiano Lingua straniera Diritto Tecnica commerciale
Indirizzo: programmatori	Ragioneria ed economia aziendale	Italiano Diritto (1) Informatica generale ed applicazioni gestionali Matematica, calcolo delle probabilità e statistica
Indirizzo: amministrazione industriale	Ragioneria	Italiano Lingua straniera Tecnologia industriale tessile Diritto
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	Lingua straniera (2)	Italiano Lingua straniera (2) Tecnica professionale amministrativa, organizzativa e operativa Diritto
Istituti tecnici femminili:		
Indirizzo: generale	Lingua straniera	Italiano Pedagogia Legislazione e servizi sociali Chimica e merceologia

Colonna I Tipi di maturità tecnica (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
Indirizzo: dirigenti di comunità	Lingua straniera	Italiano Psicologia e pedagogia Elementi di diritto, economia e sociologia Contabilità e statistica
Indirizzo: econome dietiste	Contabilità matematica finanziaria e statistica	Italiano Lingua straniera Economia, diritto e legislazione sociale Scienza dell'alimentazione
Istituti tecnici industriali:		
Indirizzo: arti fotografiche	Disegno applicato all'arte fotografica	Italiano Tecnologia fotografica e cinematografica Merceologia, chimica, ottica fotografica Economia aziendale
Indirizzo: arti grafiche	Tecnologia grafica	Italiano Tecnologia grafica Impianti grafici e disegno Economia aziendale
Indirizzo: chimica conciaria	Impianti di conceria e disegno	Italiano Impianti di conceria e disegno Produzione e commercio delle pelli Tecnologia conciaria
Indirizzo: chimica industriale	Impianti chimici e disegno	Italiano Complementi di chimica ed elettrochimica Analisi chimica, generale e tecnica Chimica industriale
Indirizzo: confezione industriale	Analisi dei tempi e dei metodi e organizzazione aziendale	Italiano Macchine Tecnologia della confezione industriale Contabilità e analisi dei costi
Indirizzo: costruzioni aeronautiche	Aerotecnica, costruzioni aeronautiche	Italiano Aerotecnica, costruzioni aeronautiche Macchine a fluido Tecnologie aeronautiche
Indirizzo: disegno dei tessuti	Disegno artistico per tessuti	Italiano Storia dell'arte Elementi di tintoria e di stampa Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti
Indirizzo: edilizia	Topografia e disegno	Italiano Costruzioni edili, stradali e idrauliche Topografia e disegno Tecnologia dei materiali e delle costruzioni - Impianti e organizzazione del cantiere
Indirizzo: elettronica industriale	Elettronica generale e misure elettroniche	Italiano Elettronica generale, misure elettroniche (1) Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche
Indirizzo: elettrotecnica	Elettrotecnica generale	Italiano Elettrotecnica generale (1) Misure elettriche Impianti elettrici e disegno
Indirizzo: energia nucleare	Elettronica generale e nucleare misure elettroniche	Italiano Fisica atomica e nucleare Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche Impianti nucleari e tecnologie relative
Indirizzo: fisica industriale	Elettrotecnica generale	Italiano Fisica applicata Impianti industriali e disegno Analisi chimica generale e tecnica
Indirizzo: industria cartaria	Impianti di cartiere e disegno	Italiano Analisi chimica generale e tecnica Tecnologia cartaria Impianti di cartiere e disegno

Colonna I Tipi di maturità tecnica *(a)*	Colonna II Seconda prova scritta *(b)*	Colonna III Colloquio *(c)*
Indirizzo: industrie metalmeccaniche	Studi di fabbricazione e disegno	Italiano Tecnologia meccanica Studi di fabbricazione e disegno Elementi di diritto
Indirizzo: industria mineraria	Arte mineraria	Italiano Mineralogia, geologia Topografia e disegno Arricchimento dei minerali
Indirizzo: industria navalmeccanica	Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione	Italiano Teoria della nave Tecnologie navalmeccaniche Elementi di diritto
Indirizzo: industria ottica	Disegno tecnico	Italiano Ottica Strumenti ottici, tecnologia del vetro Elementi di diritto
Indirizzo: industria tessile	Disegno tessile	Italiano Filatura, tecnologia tessile Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e finitura dei tessili
Indirizzo: industria tintoria	—	Italiano Finitura dei tessuti Chimica industriale, chimica tessile Chimica tintoria, sostanze coloranti
Indirizzo: informatica	Informatica generale, applicazioni tecnico-scientifiche	Italiano Matematica generale, applicata Elettronica Informatica generale, applicazioni tecnico-scientifiche
Indirizzo: maglieria	Disegno tecnico	Italiano Filatura, tecnologia e magliera Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie Elementi di tintoria
Indirizzo: materie plastiche	Impianti di materie plastiche e disegno	Italiano Chimica delle materie plastiche Impianti di materie plastiche e disegno Tecnologia, chimica generale delle materie plastiche
Indirizzo: meccanica	Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	Italiano Meccanica applicata alle macchine Macchine a fluido Tecnologia meccanica
Indirizzo: meccanica di precisione	Disegno di costruzioni meccaniche e di precisione, studi di fabbricazione	Italiano Tecnologia della meccanica fine e di precisione Elettrotecnica generale Studi di fabbricazione
Indirizzo: metallurgia	Impianti metallurgici	Italiano Lavorazione dei metalli Chimica analitica Metallurgia e siderurgia
Indirizzo: tecnologie alimentari	Tecnologie, impianti alimentari c disegno	Italiano Complementi di biologia, microbiologia generale ed applicata Analisi chimica generale e tecnica Tecnologie, impianti alimentari e disegno
Indirizzo: telecomunicazioni	Radioelettronica	Italiano Misure elettriche, misure elettroniche Telegrafia e telefonia Tecnologia generale e tecnologia delle costruzion elettroniche

Colonna I Tipi di maturità tecnica *(a)*	Colonna II Seconda prova scritta *(b)*	Colonna III Colloquio *(c)*
Indirizzo: termotecnica	Impianti termotecnici e disegno	Italiano Meccanica Termotecnica, macchine a fluido Elementi di diritto
Istituti tecnici nautici:		
Indirizzo: capitani	Navigazione	Italiano Lingua inglese Radioelettronica Navigazione
Indirizzo: costruttori navali *(e)*	Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali	Italiano Lingua inglese Teoria della nave Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali
Indirizzo: macchinisti *(e)*	Macchine marine, meccanica applicata	Italiano Lingua inglese Elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo Macchine e disegno di macchine
Istituti tecnici per geometri	Topografia	Italiano Estimo Costruzioni Diritto (1)
Istituti tecnici per il turismo	Lingua straniera (2)	Italiano Lingua straniera (2) Geografia generale economica e turistica Diritto e legislazione turistica

TABELLA *B*

ESAMI DI MATURITÀ TECNICA 1991-92

Colonna I Tipi di maturità tecnica *(a)*	Colonna II Seconda prova scritta *(b)*	Colonna III Colloquio *(c)*
	VALLE D'AOSTA	
Maturità tecnica commerciale:		
Indirizzo: amministrativo	Ragioneria	Italiano Lingua e letteratura francese Tecnica commerciale Diritto
Indirizzo: programmatori	Ragioneria ed economia aziendale	Italiano Lingua e letteratura francese Informatica generale ed applicazioni gestionali Matematica, calcolo delle probabilità e statistica
Maturità tecnica per geometri	Topografia	Italiano Lingua e letteratura francese Estimo Costruzioni
Istituto tecnico industriale:		
Specializzazione: elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettroniche	Italiano Lingua e letteratura francese Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi Elettronica generale, misure elettroniche
Specializzazione: informatica	Informatica generale, applicazioni tecnico-scientifiche	Italiano Lingua e letteratura francese Elettronica Matematica generale, applicata
	FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Maturità tecnica commerciale:		
Indirizzo: mercantile	Ragioneria	Italiano Lingua e letteratura slovena Tecnica commerciale Diritto

Colonna I Tipi di maturità tecnica *(a)*	Colonna II Seconda prova scritta *(b)*	Colonna III Colloquio *(c)*
Indirizzo: commercio con l'estero.	Ragioneria	Italiano Lingua e letteratura slovena Tecnica commerciale Diritto
Maturità tecnica per geometri	Topografia	Italiano Lingua e letteratura slovena Estimo Costruzioni
Maturità tecnica industriale:		
Specializzazione: informatica	Informatica generale, applicazioni tecnico-scientifiche	Italiano Lingua e letteratura slovena Elettronica Matematica generale, applicata

BOLZANO

Colonna I	Colonna II	Colonna III
Maturità tecnica commerciale:		
Indirizzo: amministrativo	Ragioneria	Italiano Lingua e letteratura tedesca Tecnica commerciale Diritto
Indirizzo: programmatori	Ragioneria ed economia aziendale	Italiano Lingua e letteratura tedesca Informatica generale ed applicazioni gestionali Matematica, calcolo delle probabilità e statistica
Maturità tecnica per geometri	Topografia	Italiano Lingua e letteratura tedesca Estimo Costruzioni
Maturità tecnica agraria:		
Indirizzo: generale	Estimo rurale ed elementi di diritto agrario	Italiano Lingua e letteratura tedesca Agronomia e coltivazioni Meccanica agraria
Maturità tecnica industriale:		
Indirizzo: elettrotecnica	Elettrotecnica generale	Italiano Lingua e letteratura tedesca Misure elettroniche Impianti elettrici e disegno
Indirizzo: elettronica industriale.	Elettronica generale, misure elettroniche	Italiano Lingua e letteratura tedesca Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche
Indirizzo: informatica	Informatica generale, applicazioni tecnico-scientifiche	Italiano Lingua e letteratura tedesca Elettronica Matematica generale, applicata
Indirizzo: meccanica	Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	Italiano Lingua e letteratura tedesca Meccanica applicata alle macchine Tecnologia meccanica

ORTISEI

Colonna I	Colonna II	Colonna III
Maturità tecnica commerciale:		
Indirizzo: amministrativo.	Ragioneria	Italiano Lingua e letteratura tedesca Tecnica commerciale Diritto

Colonna I Tipi di maturità tecnica *(a)*	Colonna II Seconda prova scritta *(b)*	Colonna III Colloquio *(c)*
	MERANO	
Maturità tecnica commerciale:		
Indirizzo: amministrativo	Ragioneria	Italiano Lingua e letteratura tedesca Tecnica commerciale Diritto
Indirizzo: programmatori	Ragioneria ed economia aziendale	Italiano Lingua e letteratura tedesca Informatica generale ed applicazioni Matematica, calcolo delle probabilità e statistica
Maturità tecnica femminile:		
Indirizzo: generale	Lingua straniera	Italiano Lingua e letteratura tedesca Pedagogia Chimica e merceologia

N.B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti orari e programmi di insegnamento. Resta inteso che il colloquio verte sui programmi di insegnamento dell'ultimo anno in corso:

(*a*) per ogni tipo di maturità sono indicati i diversi indirizzi;
(*b*) o grafico o scrittografico per gli istituti tecnici;
(*c*) salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia;
(*d*) nell'ordinamento degli studi vigente non è prevista alcuna materia che possa formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scrittografica;
(*e*) le materie indicate sono relative a corsi non sperimentali e ai candidati privatisti.

(1) Per i candidati agli esami che hanno seguito l'intero corso di studi in istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana funzionanti in provincia di Bolzano, la materia «tedesco seconda lingua», sostituisce la materia indicata con asterisco. I candidati agli esami che non hanno seguito l'intero corso di studi in istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana funzionanti nella stessa provincia possono, con dichiarazione resa al presidente della commissione o del commissario che lo rappresenta, entro il termine previsto per lo svolgimento della seconda prova scritta, escludere dalle materie oggetto del colloquio il «tedesco seconda lingua», intendendosi in tal caso conservata la materia sostituita.

(2) Il giorno della prima prova scritta il candidato dovrà comunicare al presidente della commissione d'esame quale lingua straniera egli intende scegliere per la seconda prova scritta e quale per la prova orale.

ESAMI DI MATURITÀ ARTISTICA E ARTE APPLICATA ANNO SCOLASTICO 1991-92

Materie oggetto della seconda prova scritta e del colloquio

TABELLA *A*

Tipo di maturità	Materie oggetto della seconda prova scritta	Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio
Maturità artistica:		
Prima e seconda sezione	Composizione e sviluppo di un tema architettonico	*Prima sezione* Letteratura italiana Storia Storia dell'arte Anatomia artistica *Seconda sezione* Letteratura italiana Storia Storia dell'arte Matematica
Maturità arte applicata	Progettazione di un oggetto o di una struttura o di una decorazione concepita come pezzo unico	Lettere italiane Storia delle arti visive Teoria e applicazione di geometria descrittiva Matematica

TABELLA *B*

Per i candidati agli esami di maturità d'arte applicata presso l'istituto d'arte di Aosta la materia «matematica» è sostituita dalla materia «lingua e letteratura francese».

Per i candidati agli esami di maturità presso l'istituto d'arte di Ortisei (località ladina) le materie oggetto del colloquio sono:
italiano;
lingua e letteratura tedesca;
storia delle arti visive (in lingua italiana);
matematica (in lingua tedesca).

92A1598

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rideterminazione del trattamento economico onnicomprensivo al direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza geometri.

Con decreto 25 febbraio 1992 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, a parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, al direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza geometri — la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di notevole rilievo, a far data dal 1° gennaio 1992 — è attribuito con detta decorrenza il livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente generale C dell'Amministrazione dello Stato.

92A1612

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:
chimica del suolo.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:
storia medioevale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
citologia ed istologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Como):
fisica sanitaria.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina veterinaria:
clinica chirurgica veterinaria.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:
medicina interna.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di matematica II.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A1624

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
metodi matematici della fisica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della chiesa.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Scuola di paleografia e filologia musicale:
storia dell'arte.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
diritto e legislazione dell'ambiente.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:
storia dell'agricoltura.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A1625

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 marzo 1992 è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici - ICE, in amministrazione straordinaria, con sede in Gricignano d'Aversa e stabilimenti di Gricignano d'Aversa (Caserta) e None (Torino), per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992 ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1992 è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, in amministrazione straordinaria, con sede di Torino, e stabilimenti di None (Torino), Orbassano (Torino), Teverola (Caserta) e filiali nazionali, per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992 ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati.

92A1613

MINISTERO DEL TESORO

N. 65

Corso dei cambi del 2 aprile 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1246,750	1246,750	1247 —	1246,750	1246,750	1246,750	1246,480	1246,750	1246,750	1246,750
E.C.U.	1541,400	1541,400	1542 —	1541,400	1541,400	1541,400	1541,570	1541,400	1541,400	1541,400
Marco tedesco	754,50	754,50	754,500	754,50	754,50	754,50	754,500	754,50	754,50	754,500
Franco francese	222,740	222,740	222,800	222,740	222,740	222,740	222,730	222,740	222,740	222,740
Lira sterlina	2151,700	2151,700	2151 —	2151,700	2151,700	2151,700	2151,800	2151,700	2151,700	2151,700
Fiorino olandese	670,250	670,250	670,500	670,250	670,250	670,250	670,250	670,250	670,250	670,250
Franco belga	36,663	36,663	36,665	36,663	36,663	36,663	36,655	36,663	36,663	36,660
Peseta spagnola	11,914	11,914	11,910	11,914	11,914	11,914	11,913	11,914	11,914	11,910
Corona danese	194,450	194,450	194,500	194,450	194,450	194,450	194,430	194,450	194,450	194,450
Lira irlandese	2008,600	2008,600	2008 —	2008,600	2008,600	2008,600	2008,400	2008,600	2008,600	—
Dracma greca	6,490	6,490	6,500	6,490	6,490	6,490	6,491	6,490	6,490	—
Escudo portoghese	8,754	8,754	8,750	8,754	8,754	8,754	8,750	8,754	8,754	8,750
Dollaro canadese	1044 —	1044 —	1045 —	1044 —	1044 —	1044 —	1043,700	1044 —	1044 —	1044 —
Yen giapponese	9,271	9,271	9,295	9,271	9,271	9,271	9,272	9,271	9,271	9,270
Franco svizzero	826,050	826,050	826 —	826,050	826,050	826,050	826,060	826,050	826,050	826,050
Scellino austriaco	107,213	107,213	107,330	107,213	107,213	107,213	107,220	107,213	107,213	107,210
Corona norvegese	192,150	192,150	192,150	192,150	192,150	192,150	192,130	192,150	192,150	192,150
Corona svedese	207,830	207,830	207,750	207,830	207,830	207,830	207,820	207,830	207,830	207,830
Marco finlandese	276,160	276,160	276 —	276,160	276,160	276,160	276,170	276,160	276,160	—
Dollaro australiano	955,350	955,350	955 —	955,350	955,350	955,350	955,450	955,350	955,350	955,350

Media dei titoli del 2 aprile 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,600
» » » 21- 4-1987/94	87,650
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,125
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,200
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,075
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,175
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,075
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,225
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,150
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,250
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,175
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	99,525
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,200
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,325
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,275
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,900
» » » » 19- 5 1986/92	99,900
» » » » 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100,150
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,125
» » » » 1- 1-1988/93	99,825

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 2-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,125
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,175
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,200
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,350
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,825
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,200
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,875
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,250
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,650
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,225
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,525
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,250
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,625
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,150
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,825
»	»	»	»	19-12-1986/93	100 —
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,050
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,075
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,325
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,350
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,950
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,875
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,600
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,325
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,450
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,625
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,950
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,425
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,950
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,025
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,550
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,950
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,650
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,825
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,625
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,125
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,425
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,100
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,600
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,225
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,050
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,425
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,800
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,550
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,750
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,075
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,750
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,700
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,475
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,525
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,650
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,625
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,100
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,225
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,450
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99,900
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,400
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,375
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,225
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,550
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,325
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,300
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,375
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,175
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,275
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,350

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	18- 4-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,875
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,650
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,750
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,825
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,725
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,875
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,675
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,575
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,950
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,925
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,025
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,425
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,125
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,200
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,050
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,175
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,025
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,300
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,300
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,925
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100 —
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100 —
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	97,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,250
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	97,850

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	26- 4-1988/92	8,50%	98,800
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	99,725
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,200
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,775
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,800
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,300
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,925
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,350
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,100
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,750
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,100
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,100
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	96,200
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100 —
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,300
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	101,300
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,100
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,300
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,950
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	106,750
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	108,100
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	102,200
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105 —
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	105 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M02042

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 17 marzo 1992 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 31 marzo 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 giugno 1992 è di L. 97,03, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 30 settembre 1992 è di L. 94,15 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 marzo 1993 è di L. 88,80, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A1649

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del Banco San Geminiano e San Prospero alla Banca C. Steinhauslin & C. nell'esercizio della dipendenza bancaria di Lucca.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 27 marzo 1992 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la sostituzione del Banco San Geminiano e San Prospero con sede in Modena, alla Banca C. Steinhauslin & C. nell'esercizio della dipendenza bancaria di Lucca, Corte Portici n. 11.

92A1633

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Giovinazzo

La giunta della regione Puglia con atto n. 7583 del 27 dicembre 1991 esecutivo a norma di legge, ha approvato definitivamente il piano regolatore generale del comune di Giovinazzo (Bari) adottato con delibera del consiglio comunale n. 62/1985 e n. 115/1985 con le prescrizioni e modifiche d'ufficio precisate nello stesso atto regionale.

92A1615

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200